

## 649. Indicazioni sul lavoro agile del personale scolastico con la Didattica Digitale Integrata (Nota 1934/20)

[aipd.it/site/scheda/649-indicazioni-sul-lavoro-agile-del-personale-scolastico-con-la-didattica-digitale-integrata-nota-1934-20/](https://aipd.it/site/scheda/649-indicazioni-sul-lavoro-agile-del-personale-scolastico-con-la-didattica-digitale-integrata-nota-1934-20/)

Nicola Tagliani

Scheda pubblicata il **6/11/2020** e aggiornata il **6/11/2020**

Con la **Nota Ministeriale prot. n° 1934 del 26/10/2020** il MIUR ha dato **indicazioni sullo svolgimento delle attività di Didattica Digitale Integrata (DDI)**.

Anche a seguito di accordi sindacali, la nota fornisce importanti **chiarimenti sulle modalità di lavoro agile degli operatori scolastici**.

Di particolare interesse è il **paragrafo 2** inerente **“Personale docente e ATA in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario.”**

Viene chiarito infatti che **il personale docente e amministrativo posto in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento fiduciario (QSA), se non sintomatico, deve svolgere lavoro agile da casa**.

Riportiamo alcuni dei brani del paragrafo più significativi.

*“Ne deriva che, fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena (QSA) sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.”*

Viene infatti precisato che:

*“la condizione del personale posto in QSA non è assimilabile a quella concernente il personale effettivamente contagiato da COVID-19, il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione fino ai contratti di lavoro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute.”*

Quanto vale per i docenti, vale anche per **DSGA, amministrativi di segreteria e assistenti tecnici** di laboratorio eventualmente posti in **quarantena**:

*“Per quanto attiene il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tanto il **Direttore dei servizi generali e amministrativi** quanto il personale **Assistente amministrativo** possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile.*

*Gli assistenti tecnici posti in quarantena svolgono, ove possibile e con riferimento all’area di appartenenza, **supporto da remoto alle attività didattiche.**”*

**Per i collaboratori scolastici invece non è previsto il lavoro agile** da casa in caso di quarantena:

*“Per il personale afferente alle qualifiche di cuoco, guardarobiere, infermiere, **collaboratore scolastico** e collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, in ragione della **specificità delle relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola**, si deve ritenere che, in caso di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria, **la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile e pertanto, solo ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire l’ordinaria attività scolastica, i dirigenti scolastici applicano la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente.**”*

Infine c’è una parte specifica per i **docenti per il sostegno**:

*“Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che **la particolarità della loro funzione inclusiva per l’alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe.** I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre **il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.***

*Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di **poter individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza.***

*Nella scuola primaria, in particolare, si potrà prevedere che **il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell’intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell’alunno con disabilità al docente di posto comune della classe.**”*

---

## **OSSERVAZIONI**

---

Questa nota è molto importante perchè **chiarisce alcuni importanti aspetti del lavoro agile del personale scolastico** nella nuova situazione che si è venuta a determinare a seguito dell’emergenza sanitaria. In particolare è importante aver

chiarito che **i docenti asintomatici posti in quarantena o isolamento precauzionale, debbono continuare a svolgere il loro lavoro a distanza da casa.**

Molto importante anche il riferimento specifico ai **docenti di sostegno** che, pur nell'emergenza e carenza di personale che le scuole si trovano a dover gestire, **debbono primariamente svolgere il proprio ruolo specifico di sostegno all'inclusione dell'alunno per il quale sono stati nominati.**

Importante anche la sottolineatura che **la contitolarità della classe di tutti i docenti**, curricolari e di sostegno, **deve garantire una flessibile organizzazione della didattica tra docenti**, tale che non vi sia la netta distinzione di ruoli (docente di sostegno-alunno con disabilità e docenti curricolari-resto della classe) purtroppo invece spesso cristallizzatasi nelle nostre scuole, ma che **tutti i docenti** (sostegno e curricolari) **debbono flessibilmente occuparsi di tutti gli alunni** (con e senza disabilità) secondo le necessità didattiche più opportune e con una **presa in carico collettiva di tutti gli alunni da parte di tutti i docenti.**

---

Vedi anche le schede:

n° 648. Il DPCM del 3 novembre conferma la didattica in presenza per gli alunni con disabilità e con BES (DPCM 03/11/2020)

n° 647. Torna la didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado, ma non per gli alunni con disabilità (DPCM 24/10/2020 e Nota 1927/20)

n° 646. Alunni "fragili", deroghe al numero di alunni nelle classi e nuove misure per il contenimento del contagio (OM 134/20, OM 83/20, DPCM 13/10/2020 e Nota 1870/20)

---

**Salvatore Nocera**

**Nicola Tagliani**

Osservatorio AIPD sull'inclusione scolastica

Via Fasana, 1/b

00195 Roma

Tel: 351/7308112 – 06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306

E-mail: [scuola@aipd.it](mailto:scuola@aipd.it)

---